



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli  
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 13/07/2017

**N. 03575/2017 REG.PROV.CAU.**

**N. 06198/2017 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo  
Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro  
generale 6198 del 2017, proposto  
da:

Manutencoop Facility Management  
S.p.A., in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e  
difesa dagli avvocati Antonio Liroi,  
prof. Andrea Zoppini, Marco  
Martinelli, Giorgio Vercillo,  
Carmine Pepe, con domicilio eletto  
presso lo studio legale Gianni,  
Origoni, Grippo, Cappelli &

Partners, in Roma Via delle Quattro  
Fontane, 20;

*contro*

Consip, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e  
difesa dal prof. avv. Angelo  
Clarizia, con domicilio eletto presso  
lo studio del difensore, in Roma, via  
Principessa Clotilde, n. 2;

Anac – Autorità Nazionale  
Anticorruzione, in persona del  
legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa  
dell'Avvocatura generale dello  
Stato, con domicilio in Roma, via  
dei Portoghesi, 12;

Consip S.p.A., in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e  
difesa dall'avvocato Angelo Clarizia,  
con domicilio eletto presso il suo  
studio in Roma, via Principessa  
Clotilde N. 2;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione  
di MFM ex art. 38, c. 1, lett. f) del

D.Lgs. 163/06 (“Codice”) dalla gara a procedura aperta “per l'affidamento dei servizi di pulizia di sanificazione ed altri servizi per gli enti del servizio sanitario nazionale” (la “Gara Sanità” o “Gara”) in relazione al lotto 2, comunicato con nota prot. n. 15459 del 16/6/17, ex art. 79, c. 5 lett. b) Codice (il “Provvedimento di Esclusione” o l’“Esclusione”); - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ivi inclusi, ove occorrer possa (i) la Delibera dell'ANAC n. 296 del 29/3/17 (il “Parere ANAC”), (ii) l'art. 6 del Disciplinare della gara indetta da Consip per la pulizia degli istituti scolastici con bando dell'11/7/12 (la “Gara Scuole”); (iii) il provvedimento di escussione della cauzione, medio tempore eventualmente adottato, ancorché non conosciuto, (iv) la nota 16265 del 23/6/17 recante la comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 8, lett. r) ed s), del d.P.R. n. 207/10 per l'inserimento

dell'annotazione nel Casellario Informatico.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione e di Consip S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimento impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti tutti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avvocati, di cui al verbale;

Considerato che nella nozione di "errore nell'esercizio dell'attività professionale", quale delineata dall'art. 38, comma 1, lett) f) del d.lgs. n. 163/2006, rientra(va) a buon diritto, anche la commissione di illeciti concorrenziali, accertati dalla competente Autorità, posto

che la normativa *antitrust* è espressione degli stessi principi ispiratori delle disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di affidamento delle pubbliche commesse; né la disposizione in esame, diversamente da quella relativa alla distinta fattispecie delle “grave negligenza o inadempimento”, risulta limitata alla specifica fase dell’esecuzione della prestazione contrattuale, trattandosi, in sostanza, di una formula di chiusura, in ordine alla quale può rilevare anche la violazione di regole deontologiche e, più in un generale, della cornice legale in cui gli imprenditori debbono operare;

Rilevato tuttavia che, ai fini della “motivata valutazione” richiesta dal previgente codice dei contratti, la stazione appaltante deve (doveva) avere riguardo al principio di proporzionalità (cfr., ad esempio Corte giustizia UE, sez. IV, 14/12/2016, n. 171) e quindi adeguatamente soppesare la gravità

dell'illecito ascritto all'impresa in rapporto alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto (cfr. *ex plurimis* Consiglio di Stato, sez. VI, 02/01/2017, n. 1)

Considerato che, a tal fine, anche prima dell'espressa previsione contenuta nell'art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, non potevano essere considerate irrilevanti eventuali misure di “*self cleaning*” adottate dall'impresa incorsa nell'infortunio professionale, in particolare in quanto volte ad adottare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi (cfr., sul punto, le Linee guida ANAC n. 6 del 6.11.2016), in quanto tale condotta “riparatoria” denota la capacità dell'impresa di ricostituire la propria integrità professionale;

Rilevato che, nel caso di specie, Consip non ha effettuato alcuna valutazione, in concreto, in ordine alle caratteristiche dell'illecito concorrenziale sanzionato dall'AGCM, con particolare riguardo alla rimodulazione ad opera del giudice amministrativo della sanzione inflitta e ai rimedi strutturali che la società afferma di avere, nel frattempo, adottato;

Rilevato, vieppiù – relativamente al punto 9 lett. g) della “Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara” CNS in data 27/04/2015 - che non può ritenersi mendace una dichiarazione (attestante l'assenza di pregressi gravi errori professionali), resa in un momento antecedente all'accertamento, da parte della competente Autorità, dell'illiceità di siffatta condotta;

Ritenuta, infine, la gravità del pregiudizio derivante dai provvedimenti impugnati i quali comportano la sostanziale estromissione di MFM da una rilevante quota del mercato degli

appalti pubblici, nel settore di interesse, considerato il carattere nazionale della gara “Sanità” nonché la circostanza che, analoga decisione, è stata assunta in relazione alla gara “Caserme” svolta da Consip, sempre a livello nazionale, nello stesso arco temporale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II<sup>^</sup>, accoglie l'istanza cautelare, e, per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione.

Compensa integralmente fra le parti le spese della presente fase di giudizio.

Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 25 ottobre 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.



Così deciso in Roma nella camera  
di consiglio del giorno 12 luglio  
2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio,

Presidente

Silvia Martino, Consigliere,

Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

## **L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

**Silvia Martino**      **Antonino Savo  
Amodio**

## IL SEGRETARIO

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)